Penale Sent. Sez. 3 Num. 38360 Anno 2026
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: CORBETTA STEFANO
Data Udienza: 13/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Saraceno Carmelo Antonio nato a PALMI il 26/10/1991

avverso la sentenza del 13/11/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria

udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla quantificazione del profitto confiscabile, il rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Palmi e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato Carmelo Antonio Saraceno alla pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa, in ordine al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale legale rappresentante della Saraceno impianti e costruzioni di Saraceno Carmelo & c., al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di una serie di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, puntualmente indicate nel capo di imputazione, emesse dalla Arcan s.r.l., indicava nelle dichiarazioni fiscali relative all'anno di imposta 2015, elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo di 102.550

euro ed iva detraibile pari a 22.550 euro; il Tribunale, inoltre, disponeva la confisca, nei confronti dell'imputato, per un valore corrispondente a 125.050 euro.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, che deducono:

2.1. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.in relazione all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento all'accertamento dell'elemento soggettivo. Rappresenta il difensore che la Corte di merito non ha compiuto alcuna indagine volta ad accertare se il Saraceno fosse venuto a conoscenza, durante il rapporto con Arcan, di elementi tali da ingenerare il sospetto circa la natura fittizia delle operazioni;

2.2. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine all'omessa valutazione della effettiva esecuzione delle opere oggetto di fatturazione. Ad avviso del difensore, la Corte di appello ha ravvisato l'inesistenza oggettiva delle prestazioni sulla base di elementi di natura meramente formale, senza alcuna verifica volta ad accertare la corrispondenza tra quanto fatturato e quanto effettivamente realizzato in cantiere; in assenza di tale verifica, argomenta il difensore, non può ritenersi provato che le operazioni fossero oggettivamente inesistenti, pena l'inversione dell'onere della prova;

2.3. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 12-*bis* d.lgs. n. 74 del 2000. Il difensore contesta la legittimità della confisca per equivalente, sia perché è stata disposta senza alcuna verifica delle effettiva disponibilità di beni in capo all'imputato e senza tentare di aggredire il patrimonio della società che ha beneficiato del vantaggio fiscale, sia perché il profitto del reato è stato calcolato in maniera errata, sulla base della sommatoria degli importi indicati in fattura, e non dell'imposta evasa, sia perché, infine, non è stato dimostrato che tale profitto sia entrato nella effettiva disponibilità del condannato, né sono state valutate eventuali cause ostative.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in relazione al terzo motivo, essendo gli altri inammissibili.

2. I primi due motivi - esaminabili congiuntamente in quanto censurano la motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità penale - sono inammissibili perché deducono censure di contenuto fattuale.

2.1. Cominciando dal secondo motivo, che contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

richiamati i ben noti limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), si osserva che i giudici di merito, con doppia valutazione pienamente convergente, hanno ritenuto dimostrata la fittizietà delle operazioni indicate nella fatture con un percorso argomentativo immune da vizi logici e sostenuto da una pluralità di convergenti elementi, puntualmente indicati (cfr. p. 3-4 della sentenza impugnata), ossia: 1) nel periodo in cui le presunte operazioni sarebbero state compiute l'Arcan era inattiva; 2) la Arcan non presentò mai alcuna dichiarazione fiscale; 3) non risulta provato il pagamento delle fatture; 4) le operazioni erano indicate nella fatture in maniera estremamente generiche.

2.2. Quanto, poi, alla effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, della fittizietà delle prestazioni indicate nella fatture, contestata con il primo motivo, la Corte di merito ha evidenziato che oggetto delle fatture medesime sarebbero stati "lavori" che l'Arcan avrebbe svolto presso il cantiere della Saraceno per importi considerevoli, nell'ordine di migliaia di euro, da ciò desumendo, in maniera certamente non implausibile sul piano logico, che è impossibile che il Saraceno, titolare dell'impresa subappaltante, non si sia avveduto del mancato compimento di tali lavori, che, si ribadisce, nemmeno risultano essere stati effettivamente pagati.

2.3. A fronte di tale apparato argomentativo, immune da aporie logiche, il ricorrente deduce censure di contenuto fattuale, dirette a una rivalutazione del compendio probatorio, che esulano dal controllo di legittimità.

3. Il terzo motivo è fondato nei limiti e per i motivi di seguito indicati.

3.1. Va anzitutto rilevato che, quanto alle censure circa il mancato rispetto del principio di proporzionalità, le stesse restano su di un piano del tutto generico, non specificando in alcun modo il ricorso perché lo stesso sarebbe stato violato e in quali esatti termini.

3.2. La Corte di merito ha invece errato – così come il Tribunale – nella determinazione del profitto del reato.

Si rammenta, infatti, che, in tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, il profitto confiscabile, in forma diretta o per equivalente, è costituito dal risparmio d'imposta derivante dalla detrazione indebita (Sez. 3, n. 17123 del 17/03/2026, Bolondi, Rv. 290067 - 03).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Nel caso in esame, i giudici di merito non hanno fatto corretta applicazione del principio ora richiamato, avendo determinato il profitto sulla base della sommatoria degli importi indicati in fattura, ciò che individua l'imponibile, ma, evidentemente, non l'imposta che su quell'imponibile è stata indebitamente portata in detrazione.

3.3. Si osserva, infine, che con l'atto di appello nessuna censura era stata svolta in relazione sia all'impossibilità di aggredire, in prima battuta, il patrimonio della società che ha beneficiato del vantaggio fiscale, sia alla concreta apprensione, da parte dell'imputato, del profitto del reato, sicché tali aspetti,il cui accertamento implica accertamenti di natura fattuale, non possono essere dedotti, per la prima volta, con il ricorso per cassazione.

4. Per i motivi indicati, la sentenza deve perciò essere annullata limitatamente alla determinazione del profitto, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del profitto con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione della penale responsabilita'.

Così è deciso, 13/10/2026

Il Consigliere estensore Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale